



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Franco GALLORI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11046 - Data adozione: 21/07/2020

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006: Costa Mauro S.r.l. - Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/07/2020

Numero interno di proposta: 2020AD012497

IL DIRIGENTE

Vista la L.241/1990: *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

visto il D.Lgs. n. 152/2006, *Norme in materia ambientale*;

vista la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni).Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

considerato, in particolare, l’articolo 11 bis della L.R. 22/2015, a norma del quale, in deroga alle disposizioni dell’articolo 10 della medesima Legge Regionale, la Regione subentra per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;

richiamato il Decreto della Regione Toscana n.12.433 del 24.07.2019 con il quale è stato rilasciato a favore della Costa Mauro S.r.l. (C.F. 01074790112, numero REA MS – 109790), con sede legale in Loc. Cerri in Comune di Follo (SP) e sede operativa in Via Casilina n.11, in Comune di Aulla, Loc. Albiano Magra, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), data la presenza dell'attività IPPC 5.3 lettera b) di cui all’Allegato 8 alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per lo stabilimento ubicato in Comune di Aulla, Loc. Albiano Magra;

considerato che:

- Costa Mauro S.r.l. in data 03.01.2020, con protocollo R.T. n. 1377, ha presentato comunicazione ex art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, al fine di poter incrementare il quantitativo giornaliero in ingresso alla linea di produzione del CSS nonché altre modifiche riferite all’introduzione di ulteriori codici CER e ad una ridefinizione, per alcune tipologie di rifiuti, dei quantitativi di stoccaggio;

- ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPGR 19/R/2017, modificato ed integrato con DGRT n. 1189 dell'01.10.2019, il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti ha chiesto al Settore VIA della Regione Toscana, con nota prot.n. 0009955 del 10/01/2020, il parere in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della L.R. 10/2010 proposte da Costa Mauro S.r.l.;

- il settore VIA della Regione Toscana ha espresso il proprio parere con nota acquisita con Prot. 0018492 del 17/01/2020 con la seguente formulazione: “.....[omissis]..... *Ciò premesso, il Gestore, con la istanza in oggetto, chiede le seguenti modifiche gestionali:*

a) incremento del quantitativo giornaliero in ingresso alla produzione di CDR/CSS a 190t/giorno, con i CER autorizzati, sulla base del fatto che l'azienda sta ultimando quanto previsto per l'adeguamento del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento. Successivamente è previsto il potenziamento dell'impianto di aspirazione dell'aria nel Capannone A. Il proponente effettua il monitoraggio delle emissioni odorigene; ha adottato negli ultimi mesi una strategia che spinge verso la riduzione al minimo dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo;

b) segnala alcune imprecisioni riscontrate nel testo del documento "Allegato Tecnico Istruttoria Conclusiva Istanza AIA", ed in particolare la necessità di aggiungere alla tabella 1 (pagina 27) il codice CER 191202 in uscita dal Capannone A, senza modificare i quantitativi totali. Il codice 191202 dovrà essere inserito in sostituzione del codice 191212 alla dicitura "150t di materiale sottovaglio CER 191212 e 191203". Il codice CER 191202 in uscita dall'impianto CDR/CSS è presente a pagina 16 al punto 4.2 "Descrizione della domanda di AIA e del progetto come da elaborati agli atti per quanto attiene la matrice rifiuti".

c) di poter stoccare presso l'area autorizzata il CER 191212 sia sfuso, sia in presse, a seconda delle esigenze della produzione, senza aumentarne i quantitativi massimi autorizzati;

d) poter rimodulare i quantitativi autorizzati in stoccaggio annuale (t/anno) e in stoccaggio istantaneo (t) per alcuni codici CER in ingresso ai capannoni "B" e "C" di rifiuti non pericolosi, senza modificare in alcun modo il quantitativo totale di 80.000 t/anno autorizzato nell'AIA, a causa di necessità dovute al trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata; inoltre chiede di rivedere le quantità consentite per ogni operazione di recupero/smaltimento presenti nella tabella di riepilogo dei rifiuti che possono essere gestiti e anche la dicitura "attività R12 non si generano nuovi CER perché trattasi di mero raggruppamento per tipologie omogenee";

e) di poter integrare i seguenti codici CER non pericolosi, senza modificare i quantitativi di stoccaggio e stoccaggio istantaneo autorizzati. I rifiuti sono CER 03 01 05 "segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04" in ingresso alla linea CSS; CER 04 02 22 "rifiuti da fibre tessili lavorate" in ingresso alla linea CSS; CER 19 12 08 "rifiuti tessili" nella tabella di riepilogo dei rifiuti che possono essere gestiti all'interno del capannone B e C per la sezione "assorbenti tessili" e in ingresso alla linea CSS;

f) la possibilità di scaricare il materiale autorizzato in ingresso nel Capannone "A" frontalmente alle fosse per lo stoccaggio dei rifiuti al fine di effettuare la verifica visiva dei carichi e dopo averne constatato la conformità i rifiuti verranno spinti all'interno delle fosse. [omissis]

Si ritiene che le modifiche proposte, dalla lettera b) alla lettera f) non sono quindi sostanziali e suscettibili di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determinano incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione dell'impianto, non determinano un cambiamento significativo di tecnologia e non determinano un incremento dei fattori di impatto. Tuttavia si raccomanda al proponente, ai fini della richiesta di modifica della vigente AIA, di prevedere l'aggiornamento delle misure di monitoraggio e di controllo con riferimento all'assetto impiantistico variato.

Viceversa, la modifica di cui alla lettera a) ai sensi dell'art.58 della l.r. 10/2010, rientra tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, nell'assetto attualmente autorizzato;

considerato che l'iter amministrativo è stato avviato limitatamente alle richieste per le quali il Settore VIA ha espresso parere di non assoggettabilità a procedura di VIA ad esclusione di quella inerente l'incremento del quantitativo giornaliero in ingresso alla linea di produzione del CSS per la quale si rende necessaria l'attivazione, da parte del proponente, di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R.10/2010;

dato atto che con nota prot. n.0029614 del 24.01.2020 è stato chiesto al Comune di Aulla, all'Azienda USL NordOvest e al Dipartimento ARPAT di Massa Carrara il parere/contributo istruttorio di loro competenza relativo alle richieste di modifica per le quali il settore VIA della Regione Toscana si era già espresso ritenendo di non assoggettarle alle procedure di VIA necessarie ai fini di un eventuale aggiornamento dell'AIA;

tenuto conto che a seguito della nota di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri depositati agli atti del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti e ai quali si rimanda integralmente;

- nota prot. n.76520 del 26.02.2020 con la quale ARPAT chiedeva chiarimenti;
- nota prot. n.76258 del 25.02.2020 con la quale la Direzione USL NordOvest comunicava che il procedimento di modifica proposto poteva proseguire limitatamente ai codici per quali il settore VIA della Regione Toscana aveva espresso parere di non assoggettabilità a VIA: CER 030105, CER 040222. La USL faceva presente che, considerato che i rifiuti caratterizzati dai codici CER 030105, CER 040222 potevano aumentare il carico di incendio in alcune settori dello stabilimento, il protocollo di prevenzione incendi e il Piano di Sicurezza Interno della Ditta in esame doveva essere aggiornato;

- nessun contributo istruttorio perveniva da parte del Comune di Aulla;

dato atto che:

- a seguito di un supplemento di istruttoria venivano coinvolti nel procedimento anche il Dipartimento di Massa dei Vigili del Fuoco e l'ATO Toscana Costa e che con nota del 3.3.2020 prot. 0088903 si invitavano tutti gli Enti ad esprimersi sulla richiesta di modifica non sostanziale presentata da Costa Mauro S.r.l. tenuto anche conto delle integrazioni che Costa Mauro S.r.l. avrebbe dovuto presentare stante i pareri di ARPAT e USL Toscana NordOvest;
- in data 30.03.2020, prot. 121511, sono pervenute le integrazioni da parte di Costa Mauro S.r.l. in risposta ai pareri di ARPAT e dell'Azienda USL, prima citati;
- con lettera del 2.4.2020, prot. 0127882, il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti reiterava a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento la richiesta di parere di competenza da rendere al medesimo Settore entro il 15.5.2020 facendo presente che, in assenza di riscontro, si sarebbe considerato acquisito, come favorevole, il parere di competenza;
- in data 17.04.2020, prot. 0142485 perveniva il nulla osta del Comando Provinciale di Massa dei Vigili del Fuoco in relazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali indicate nella documentazione tecnica di non aggravio di rischio di incendio presentata da Costa Mauro S.r.l.;
- in data 13.05.2020 con prot. R.T. n.170467 perveniva il parere di ARPAT in risposta alla richiesta della R.T. Del 2.4.2020;
- con lettera prot. n.0178203 del 20.5.2020 si comunicava a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che era intenzione del Settore bonifiche ed autorizzazioni rifiuti di rilasciare a favore di Costa Mauro S.r.l. il provvedimento di aggiornamento dell'AIA, tenuto conto di quanto espresso da ARPAT. Tuttavia, con la stessa nota, si invitavano gli Enti ad esprimersi definitivamente entro e non oltre il giorno 01.6.2020; trascorso tale termine si sarebbe proceduto con l'aggiornamento dell'AIA;
- con lettera del 5.6.2020, prot. n.0196986 si concedeva al Comune di Aulla, a seguito di sua apposita richiesta, una proroga di 10 giorni rispetto alla scadenza dell'1.6.2020 per la presentazione del parere fornendo, contestualmente, anche un chiarimento con riferimento al fatto che non era necessario avere il contributo istruttorio in relazione al monitoraggio olfattometrico, trattandosi, quest'ultimo, di altro e diverso procedimento;

considerato che Costa Mauro S.r.l., con nota del 9.6.2020, prot. 0200412, trasmetteva una serie di precisazioni e valutazioni aggiuntive in relazione al contributo ARPAT del 13.5.2020;

preso atto che al parere del Comune di Aulla, acquisito con prot. R.T. n.204241 dell'11.6.2020, il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti rispondeva con propria nota del 23.6.2020, prot. 0218546, fornendo tutti i chiarimenti alle questioni sollevate dallo stesso Comune, nota alla quale si rimanda integralmente e depositata agli atti del medesimo Settore, precisando in particolare che:

- *il parere chiesto dalla Regione Toscana era da ricondurre esclusivamente alla modifica presentata da Costa Mauro S.r.l. rispetto alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto della Regione Toscana n. 12433 del 24.07.2019;*
- *laddove il Comune chiedeva di valutare la natura e l'oggetto dell'attività esercitata da Costa Mauro S.r.l., era stato fatto presente che tali valutazioni erano state compiutamente effettuate nelle, numerose Conferenze dei Servizi che si erano succedute nel tempo e che avevano portato all'adozione del Decreto regionale prima citato;*

Dato atto che:

- il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana, con nota prot. n. 0218545 del 23.6.2020, chiedeva a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di formulare nei confronti delle precisazioni e valutazioni aggiuntive di Costa Mauro S.r.l. le proprie osservazioni entro il giorno 03.07.2020;
- con nota del 3.7.2020, prot. n.0231495, si concedeva al Comune di Aulla, che ne aveva fatto richiesta in data 26.6.2020, una proroga per esprimersi entro il 13.07.2020;

dato atto altresì che con nota prot. n. 0218545 del 23.6.2020, prima citata, il Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana rilevava quanto segue: la richiesta dell'Impresa Costa Mauro S.r.l. riferita alla possibilità di effettuare una vera e propria attività R12, ad esempio in relazione ai rifiuti vetrosi o legnosi, eliminando dall'AIA la dicitura “*dall'attività R12 non si generano nuovi CER perché trattasi di mero raggruppamento per tipologie omogenee*”, dicitura che di fatto consente un mero stoccaggio (R13), è accoglibile nel caso esista una filiera specifica di recupero dei rifiuti e quindi nell'ottica di un'ottimizzazione del recupero. Per quanto attiene le tipologie di rifiuti “scarti inutilizzabili”, “rifiuti fuori specifica e sanitari” si ritiene che debba essere posta particolare attenzione alle modalità di gestione anche in funzione dei presidi ambientali attualmente realizzati presso l'installazione e che pertanto quanto richiesto dall'Impresa Costa Mauro S.r.l. sia da valutarsi in una fase successiva;

considerato che in data 02.7.2020, prot. 0228987 è pervenuto il contributo istruttorio di ARPAT in risposta alla nota di precisazioni della Costa Mauro S.r.l.;

rilevato che:

- il Comune di Aulla, con nota del 3.7.2020, prot. R.T. n.232028 del 6.7.2020 formulava le proprie osservazioni limitandosi a descrivere lo stato dell'arte rispetto alla realizzazione delle tettoie, gestione acque interne/scarichi e potenziamento impianto aspirazione capannone A, senza esprimere valutazioni tecniche in relazione alla modifica proposta da Costa Mauro S.r.l.;
- alla data di scadenza del 13.07.2020, impartita con nota del 3.7.2020 prot. R.T. 0231495, il Comune di Aulla non ha presentato nuovi e diversi contributi di natura istruttoria;

ritenuto, sulla base di quanto emerso nell'ambito del procedimento amministrativo sopra descritto e delle decisioni assunte dagli Enti, di poter modificare parzialmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso di Costa Mauro S.r.l. riconducibile al Decreto della Regione Toscana n.12.433 del 24.07.2019;

viste le ricevute dei versamenti degli oneri istruttori effettuati da Costa Mauro S.r.l. a favore della Regione Toscana e di ARPAT;

dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n.190 del 6/11/2012;

dato atto che:

il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

- il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa “Grandi impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi”;
- l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - *Presidio Zonale di Prato, Via Cairoli 25*;

DECRETA

di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.152/06 con Decreto della Regione Toscana n.12433 del 24.07.2019 a favore della Costa Mauro S.r.l. (C.F. 01074790112, numero REA MS – 109790), con sede legale in Loc. Cerri in Comune di Follo (SP) e sede operativa in Via Casilina n.11, in Comune di Aulla, Loc. Albiano Magra, nel seguente modo:

- alla tabella 1, pag. 27 dell'allegato tecnico di cui al Decreto R.T. n. 12433/2019 si modifica lo stoccaggio dei rifiuti in uscita nel seguente modo: nelle 150 t dei quantitativi istantanei sono da ricomprendere i CER 191212, CER191203 e CER 191202;
- per quanto riguarda i rifiuti autorizzati nel capannone A si autorizza lo stoccaggio del CER 191212 sia sfuso che in presse senza aumento dei quantitativi massimi autorizzati. I rifiuti in entrata e in uscita dovranno essere identificati al fine di verificare la quantificazione degli stoccaggi;
- CER 150101, 191201 e 200101 "cellulosici": il quantitativo dei rifiuti è ridotto a 20.000t/anno;
- CER 090107, 160119 e 120105 "PLASTICI": si concede un aumento a 500 t/anno eliminando i vincoli sul quantitativo destinato alla lavorazione (quindi o R12 o R13 applicando la lavorazione più idonea ai fini del recupero);
- CER "Metallici" : si consente la riduzione quantitativi in ingresso a 500 t/anno e stoccaggio a 50 t;
- CER 101103, 101112, 150107, 160120, 170202, 191205 e 200102 "Vetrosi" si concede l'aumento a 13.200 t/anno e a 345 t di stoccaggio. Si accoglie quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l. di eliminare dall'AIA la dicitura "*dall'attività R12 non si generano nuovi CER perchè trattasi di un mero raggruppamento per tipologie omogenee*". E' consentita l'attività R12 intesa come raggruppamento di più codici CER (purchè della stessa categoria merceologica e non pericolosi), anche dopo un'eventuale pulizia degli stessi, con generazione di un rifiuto in uscita identificato da un unico CER 19.xx.xx, proprio della categoria. E' pertanto accolto quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l., ossia l'ottenimento del CER in uscita 19.12.05 da destinare alle filiere di recupero oltre a eventuale rifiuto di scarto da identificarsi con il CER 19.12.12. Nel caso il CER 19.12.05 sia identificabile in ingresso lo stesso può essere sottoposto esclusivamente ad attività R13. L'attività R12, intesa come cernita manuale o attraverso l'utilizzo di un mezzo meccanico, è consentita su un unico CER tra quelli autorizzati in ingresso e deve portare all'ottenimento di più tipologie di rifiuti (diversi da quello in ingresso) da identificarsi con altro CER della famiglia 19.xx.xx , nell'ottica di un migliore recupero;
- CER 030101, 030105, 030301, 150103, 170201, 191207 e 200138 "Legnosi" si concede l'aumento a 6000 t/anno e riduzione stoccaggio istantaneo a 150 t. Si accoglie quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l. di eliminare dall'AIA la dicitura "*dall'attività R12 non si generano nuovi CER perchè trattasi di un mero raggruppamento per tipologie omogenee*". E' consentita l'attività R12 intesa come raggruppamento di più codici CER (purchè della stessa categoria merceologica e non pericolosi), anche dopo un'eventuale pulizia degli stessi, con generazione di un rifiuto in uscita identificato da un unico CER 19.xx.xx, proprio della categoria. E' pertanto accolto quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l., ossia l'ottenimento del CER in uscita 19.12.07 da destinare alle filiere di recupero oltre a eventuale rifiuto di scarto da identificarsi con il CER 19.12.12. Non si ammette l'ottenimento del CER 15.01.03. Nel caso il CER 19.12.07 sia identificabile in ingresso lo stesso può essere sottoposto esclusivamente ad attività R13. L'attività R12, intesa come cernita manuale o attraverso l'utilizzo di un mezzo meccanico, è consentita su un unico CER tra quelli autorizzati in ingresso e deve portare all'ottenimento di più tipologie di rifiuti (diversi da quello in ingresso) da identificarsi con altro CER della famiglia 19.xx.xx , nell'ottica di un migliore recupero;
- CER 160214 e 200136 "Apparecchiature fuori uso": si concede la riduzione dello stoccaggio istantaneo a 30 t;
- CER 080112, 080118, 080120, 080410, 200128 "Vernici e smalti": si concede l'introduzione dell'operazione R13 per poter avviare i rifiuti a impianti di recupero;

- CER 040109, 150105, 150109, 150203, 180203, 200110, 200111 “Assorbenti tessili”: si eliminano i vincoli sul quantitativo destinato alla lavorazione (quindi o R12 o R13 applicando la lavorazione più idonea ai fini del recupero). Si accoglie quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l. di eliminare dall'AIA la dicitura "*dall'attività R12 non si generano nuovi CER perchè trattasi di un mero raggruppamento per tipologie omogenee*". E' consentita l'attività R12 intesa come raggruppamento di più codici CER (purchè della stessa categoria merceologica e non pericolosi), anche dopo un'eventuale pulizia degli stessi, con generazione di un rifiuto in uscita identificato da un unico CER 19.xx.xx, proprio della categoria. E' pertanto accolto quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l., ossia l'ottenimento del CER in uscita 19.12.08 e del CER 19.12.02 da destinare alle filiere di recupero oltre a eventuale rifiuto di scarto da identificarsi con il CER 19.12.12. L'attività R12, intesa come cernita manuale o attraverso l'utilizzo di un mezzo meccanico, è consentita su un unico CER tra quelli autorizzati in ingresso e deve portare all'ottenimento di più tipologie di rifiuti (diversi da quello in ingresso) da identificarsi con altro CER della famiglia 19.xx.xx , nell'ottica di un migliore recupero;

- CER 170302 “Guaine bituminose”: si concede un incremento dello stoccaggio a 500 t/anno e stoccaggio istantaneo a 30 t;

- CER 170604 “Isolanti”: si concede l’incremento dello stoccaggio a 1000 t/anno e dello stoccaggio istantaneo a 30 t. Si accoglie quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l. di eliminare dall'AIA la dicitura "*dall'attività R12 non si generano nuovi CER perchè trattasi di un mero raggruppamento per tipologie omogenee*". E' consentita l'attività R12 intesa come raggruppamento di più codici CER (purchè della stessa categoria merceologica e non pericolosi), anche dopo un'eventuale pulizia degli stessi, con generazione di un rifiuto in uscita identificato da un unico CER 19.xx.xx, proprio della categoria. E' pertanto accolto quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l., ossia l'ottenimento del CER in uscita 19.12.02 da destinare alle filiere di recupero oltre a eventuale rifiuto di scarto da identificarsi con il CER 19.12.12;L'attività R12, intesa come cernita manuale o attraverso l'utilizzo di un mezzo meccanico, è consentita su un unico CER tra quelli autorizzati in ingresso e deve portare all'ottenimento di più tipologie di rifiuti (diversi da quello in ingresso) da identificarsi con altro CER della famiglia 19.xx.xx , nell'ottica di un migliore recupero;

- CER “Rifiuti misti”: si concede un incremento dello stoccaggio a 5.000 t/anno;

- CER 160604, 160605, 200132 e 200134 “Batterie e Medicinali”: si concede un incremento dello stoccaggio istantaneo a 20 t e di poter ricevere questi rifiuti con operazione R13;

- CER “020102, 190801, 200108, 200201, 200302 “Rifiuti biodegradabili assimilabili”: si concede di ridurre lo stoccaggio istantaneo a 200 t ;

- CER 160103, 160112 e 160122 “Veicoli fuori uso”: si accoglie quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l. di eliminare dall'AIA la dicitura "*dall'attività R12 non si generano nuovi CER perchè trattasi di un mero raggruppamento per tipologie omogenee*". E' consentita l'attività R12 intesa come raggruppamento di più codici CER (purchè della stessa categoria merceologica e non pericolosi), anche dopo un'eventuale pulizia degli stessi, con generazione di un rifiuto in uscita identificato da un unico CER 19.xx.xx, proprio della categoria. E' pertanto accolto quanto richiesto dalla Costa Mauro S.r.l., ossia l'ottenimento del CER in uscita 19.12.02 e del CER 19.12.04 da destinare alle filiere di recupero oltre a eventuale rifiuto di scarto da identificarsi con il CER 19.12.12. L'attività R12, intesa come cernita manuale o attraverso l'utilizzo di un mezzo meccanico, è consentita su un unico CER tra quelli autorizzati in ingresso e deve portare all'ottenimento di più tipologie di rifiuti (diversi da quello in ingresso) da identificarsi con altro CER della famiglia 19.xx.xx , nell'ottica di un migliore recupero;

- CER 200307 “Ingombranti”: si concede di aumentare lo stoccaggio istantaneo a 150 t. Si precisa che se l’operazione di trattamento adottata su questa tipologia di rifiuto è una riduzione volumetrica, si conferma quanto riportato nella Tabella dell’Allegato Tecnico alla D.D. di A.I.A

- scarico del materiale autorizzato in ingresso nel capannone A frontalmente alle fosse di stoccaggio dei rifiuti: si approva lo scarico innanzi alle fosse con le modalità di gestione dichiarate da Costa Mauro S.r.l nella relazione Tecnica Rev 3 di cui al prot. R.T. n. 57128 del 6.2.2019 come integrate dalla nota del 30.03.2020, prot. R.T. n.121511, punto f) (Prot. Costa Mauro S.r.l.: 66/20 del 27.3.2020) ; tali modalità di gestione assumono carattere prescrittivo;

di stabilire che:

- sulla richiesta relativa ai CER “scarti inutilizzabili”, “rifiuti fuori specifica e sanitari”, data la tipologia di rifiuti, le prescrizioni contenute in AIA (stoccaggio al chiuso e in cassoni chiusi) e in considerazione del fatto che l’AIA stessa prevede una fase transitoria ancora in essere, il suo esame è rinviato alla fase di esercizio effettiva dell’AIA, quando saranno attuati tutti i presidi ambientali previsti e sarà possibile valutare eventuali margini di utilizzo in situazioni diverse da quelle sinora considerate;

- restano in vigore, laddove non in contrasto con il presente provvedimento, le prescrizioni di cui al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n.12433 del 24.07.2019;

- Costa Mauro S.r.l., entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, dovrà trasmettere a tutti gli Enti:

a) l'aggiornamento della tabella rifiuti riepilogativa identificata come "*Allegato 1 del 30.12.2019*" e una nuova planimetria che dia evidenza delle modifiche approvate;

b) il Piano di Sicurezza Interno aggiornato, prescritto dall'Azienda USL Toscana NordOvest, richiamato in premessa;

di precisare che, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede a Firenze, Via di Novoli 26 e che Responsabile del procedimento in oggetto è il sottoscritto Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;

- di trasmettere copia del presente atto a:

- Costa Mauro S.r.l.;
- Dipartimento ARPAT di Massa;
- Comune di Aulla: Settore Ambiente, Edilizia, Urbanistica;
- Azienda USL Nord Ovest;
- Comando Provinciale di Massa dei Vigili del Fuoco;
- GAIA S.p.A.
- Autorità Idrica Toscana;
- ATO Toscana Costa;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacino del Fiume Magra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE